



TRIBUNALE DI IVREA

R.G.N. 3353/2023

Il Tribunale in composizione collegiale composto dai seguenti magistrati:

| | |
|---------------------------|---------------------|
| dott.ssa Stefania Frojo | Presidente rel/est. |
| dott. Alessandro Petronzi | Giudice |
| dott. Augusto Salustri | Giudice |

lette le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo di causa nel termine assegnato alle parti (16.01.2024), ha pronunciato ai sensi dell'art. 630 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° Grado iscritta al N. **3353/2023** degli Affari Contenziosi Civili promossa da:

..... rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Alfonzo – C.F. LFNLSN76E23G273B – del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Settimo Torinese (To) alla via Leini n. 23, come da procura in atti;

contro

SOCIETA' RISCOSSIONI S.p.A., in breve **SORIS S.p.A.**, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Torino, con sede legale a Torino, via Vigone n. 80, codice fiscale e partita IVA 09000640012, in persona del procuratore speciale

e contro



OGGETTO: RECLAMO ex art. 630 c.p.c. avverso ordinanza di rigetto dell'istanza di estinzione, emessa in data 02/11/2023 nell'ambito del procedimento R.G. 411/2020.

CONCLUSIONI

Parte reclamante

stante la mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 616 c.p.c. e alla luce dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Ivrea in composizione collegiale in data 3 aprile 2023 nel procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., dichiarare con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 624 comma 3 c.p.c. l'estinzione del procedimento esecutivo promosso da Soris nei confronti di limitatamente alle ingiunzioni fiscali recanti n. 7207020232211, n. 7608090002515, n. 7609080000479, n. 7609110000835, n. 7610900009857, n. 7810250003175, n. 7612120000559, n. 7612480000633, n. 7614900000532, n. 7613900007052 (quest'ultima, limitatamente all'importo di € 192,92) e, di conseguenza, la cancellazione del relativo pignoramento, limitatamente alle ingiunzioni predette.

Parte reclamata Soris s.p.a.

*Accertare e dichiarare l'infondatezza del reclamo proposto e per l'effetto disporre l'integrale rigetto;
Condannare il reclamante al pagamento dei compensi di lite in ragione della soccombenza.*

1. Premessa. La vicenda processuale.

La società SORIS – Società Riscossioni S.p.A. ha notificato ad un atto di pignoramento esattoriale di crediti verso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973 sulla base di n. 13 ingiunzioni fiscali per un importo complessivo di € 19.358,68 intimando al terzo, il pagamento diretto delle somme dovute al debitore



(a titolo di stipendio, salario o indennità di rapporto di lavoro) fino a concorrenza del credito precettato.

Con ricorso depositato in data 25/2/2020,

ha proposto “ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. all’esecuzione esattoriale”, iscrivendo a ruolo la procedura esecutiva (R.G.E. 411/2020) e chiedendo la sospensione dell’efficacia esecutiva del pignoramento ex art. 60 D.P.R. 602/1973.

A fondamento dell’opposizione, il debitore esecutato ha eccepito l’estinzione della pretesa esattoriale per decorso del termine prescrizionale di cui all’art. 28 della L. 689/1981 deducendo, rispetto ad alcune ingiunzioni fiscali, la nullità delle notifiche delle ingiunzioni di pagamento, rispetto ad altre il mancato compimento di validi atti successivi interruttivi della prescrizione.

Instaurato il contraddittorio soltanto nei riguardi della società SORIS – Società Riscossioni S.p.A., il creditore pignorante si è costituito in giudizio replicando in sua difesa:

- il Tribunale adito sarebbe incompetente per materia rispetto alle ingiunzioni fiscali n. 7206000281182, n. 7207020232211, n. 7220050287165, riferite a tributi TARSU, essendo invece competente la Commissione Tributaria Provinciale di Torino ex art. 2 d.lgs. 546/1992;
- rispetto alle altre ingiunzioni di pagamento, la prescrizione non sarebbe decorsa alla data della domanda giudiziale, stante il compimento di validi atti interruttivi regolarmente notificati al destinatario dell’ingiunzione.

Con ordinanza depositata in data 12.12.2022, il G.E. ha rigettato l’istanza di sospensione ritenendo, sotto il profilo del *fumus*, che la società di riscossione avesse dimostrato in via sommaria, mediante i documenti prodotti in fascicolo, di aver compiuto atti di interruzione della prescrizione (taluni regolarmente notificati anche mediante operatore di posta privata), e affermando l’insussistenza del *periculum in mora*. Con concessione del termine di giorni 60 per l’introduzione del giudizio di merito.

Il debitore esecutato, _____, ha proposto reclamo contro l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione



riproponendo le domande ed eccezioni svolte nel primo grado del procedimento.

Con ordinanza depositata in data 03/04/2023, il Tribunale in composizione collegiale, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, ha sospeso il processo esecutivo ex art. 60 Dpr 603/1972 limitatamente alle ingiunzioni fiscali recanti n. 7207020232211, n. 7608090002515, n. 7609080000479, n. 7609110000835, n. 7610900009857, n. 7810250003175, n. 7612120000559, n. 7612480000633, n. 7614900000532, n. 7613900007052 (quest'ultima, limitatamente all'importo di € 192,92).

Con istanza depositata in data 09/06/2023 nella procedura esecutiva mobiliare 411/2020, il debitore esecutato ha chiesto al giudice dell'esecuzione di dichiarare, limitatamente alle cartelle esattoriali oggetto della pronuncia collegiale di sospensione, la parziale estinzione del processo esecutivo in ragione della mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione (decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza di reclamo).

Con ordinanza del 02/11/2023, il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di estinzione parziale *“delle cartelle esattoriali indicate in parte motiva”* con la seguente motivazione: *“si respinge quanto formulato nell'istanza del debitore poiché è decorso il termine entro il quale la parte opponente avrebbe dovuto instaurare il giudizio di merito previa iscrizione a ruolo entro il termine perentorio previsto dall'ordinanza emessa in data 12/12/2022 ed inconferente appare il richiamo di parte istante all'ordinanza n. 3585/2023 pronunciata dalla Corte di Cassazione. Occorre concludere che si giunge alla dichiarazione di estinzione del processo esecutivo in caso di mancata instaurazione del merito come previsto dall'art. 624 3°c. c.p.c. così come disposto dalle pronunce della Suprema Corte in cui l'estinzione del processo esecutivo sospeso, in caso di mancata introduzione o riassunzione del merito dell'opposizione, si determina, come espressamente previsto dalla disposizione ex art. 624 3°c. c.p.c. anche laddove il provvedimento di sospensione sia stato pronunciato dal tribunale in sede di reclamo e non solo quando esso sia stato emesso direttamente dal giudice dell'esecuzione e non sia stato reclamato o sia stato confermato in sede di reclamo.*



Il debitore esecutato ha proposto tempestivo reclamo avverso l'ordinanza di rigetto, eccependo la contraddittorietà della motivazione e l'illegittima applicazione dell'art. 624 comma 3° c.p.c.

Instaurato il contraddittorio processuale nei confronti del creditore procedente e del terzo, si è costituita nel giudizio la società Soris S.p.A. chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza impugnata.

All'udienza del 16.01.2024, sostituita con la fissazione di un termine per il deposito di note scritte, il Collegio ha trattenuto la causa a decisione.

Preliminarmente, deve essere pronunciata la contumacia del terzo, _____, non costituitosi nel giudizio benchè ritualmente intimato.

§ L'art. 624 c.p.c. l'estinzione parziale dell'esecuzione.

Il reclamo è fondato e merita di essere accolto.

Come noto, l'art. 624 c.p.c. prevede, al terzo comma, che (testualmente) *nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 616 c.p.c., il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'art. 630 III° comma c.p.c.*

Secondo la giurisprudenza di legittimità, il meccanismo estintivo contemplato dall'art. 624 c.p.c. opera anche nell'ipotesi in cui la sospensione venga disposta dal tribunale in sede di reclamo.

Cfr. per tutte, Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7043 del 2017: *“per quanto l'attuale formulazione del testo letterale dell'art. 624, comma 3, c.p.c., possa indurre dubbi in proposito - l'estinzione del processo esecutivo sospeso, in caso di mancata introduzione o riassunzione del merito dell'opposizione, si determina (come espressamente previsto dalla disposizione, nella sua formulazione originaria) anche laddove il provvedimento di sospensione sia stato pronunciato dal tribunale in sede di reclamo, e non solo quando esso sia stato emesso direttamente dal*



giudice dell'esecuzione e non sia stato reclamato o sia stato confermato in sede di reclamo.

Tale condivisibile soluzione si fonda sulla considerazione che il meccanismo di cui all'art. 624 comma 3, c.p.c. ha una chiara finalità deflattiva, essendo funzionale ad ottenere una deflazione dei giudizi di opposizione esecutiva, e in particolare di quelli in relazione ai quali risulta operata in sede cautelare una sommaria valutazione di presumibile fondatezza.

Lo scopo è stato ottenuto con la previsione della possibilità di una sorta di "*stabilizzazione evolutiva*" del provvedimento di sospensione (previa valutazione della probabile fondatezza dell'opposizione) dell'esecuzione attraverso l'attribuzione ad esso dell'effetto di determinare l'estinzione della procedura esecutiva, in mancanza della fase di merito dell'opposizione, e quindi in alternativa allo svolgimento di detto giudizio.

Chiarita la logica e la finalità della riforma, appare evidente che non vi è ragione per escludere il meccanismo deflattivo, fondato sull'esito della valutazione di presumibile fondatezza dell'opposizione, nei casi in cui tale valutazione venga operata dal tribunale in sede di reclamo avverso l'erroneo provvedimento negativo del giudice dell'esecuzione.

In caso di sospensione disposta dal tribunale in sede di reclamo, è indubitabile che il termine per l'introduzione del giudizio di merito (fissato dal G.E.) inizierà a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza collegiale, non potendo certamente esigersi dal creditore l'introduzione del giudizio di merito prima di tale momento al solo scopo di prevenire il rischio di un possibile esito negativo del procedimento di reclamo (rappresentato dalla concessione della sospensione negata dal primo giudice).

Nella fattispecie, è fatto non contestato che il giudizio di merito non sia stato introdotto dal creditore pignorante nel termine perentorio indicato dal G.E. (giorni sessanta), decorrente dalla comunicazione del provvedimento di (parziale) sospensione dell'esecuzione che è stato adottato in sede di reclamo.

Ne discende, pertanto, il prodursi dell'effetto estintivo dell'esecuzione mobiliare contemplato dall'art. 624 comma 3° c.p.c. limitatamente alle



ingiunzioni fiscali n. recanti n. 7207020232211, n. 7608090002515, n. 7609080000479, n. 7609110000835, n. 7610900009857, n. 7810250003175, n. 7612120000559, n. 7612480000633, n. 7614900000532, n. 7613900007052 (quest'ultima, limitatamente all'importo di € 192,92).

L'accoglimento del reclamo comporta la condanna alle spese di lite della parte reclamata, Soris S.p.a., a fronte della sua resistenza nel presente giudizio.

Le spese sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. 147/2022 in relazione ai procedimenti cautelari di valore compreso 5.200,00 – 26.000,00, liquidati i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria stante la modesta complessità delle questioni, in fatto e diritto, trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ivrea in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, in totale riforma dell'ordinanza emessa dal G.E. in data 02.11.2023 nel procedimento di esecuzione mobiliare R.G.Es. 411/2020, così provvede:

- 1. dichiara** l'estinzione del processo esecutivo limitatamente alle ingiunzioni fiscali recanti n. 7207020232211, n. 7608090002515, n. 7609080000479, n. 7609110000835, n. 7610900009857, n. 7810250003175, n. 7612120000559, n. 7612480000633, n. 7614900000532, n. 7613900007052 (quest'ultima, limitatamente all'importo di € 192,92) che sono state notificate da SORIS – Società Riscossioni S.p.A. ad
- 2. dispone** la liberazione del terzo dal vincolo delle somme pignorate nei limiti degli importi di cui alle ingiunzioni fiscali indicate al pt. 1);
- 3. condanna** parte reclamata Societa' Riscossioni S.P.A. alla refusione delle spese di lite a favore della reclamante che si liquidano in € per onorari, €) per contributo unificato e marca da bollo, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.



4. manda alle parti per la comunicazione al terzo pignorato.

Si comunichi.

Ivrea lì, 16.01.2024.

Il giudice
dott.ssa Stefania Frojo

